Comune di Scandiano

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

GENNAIO 2019 ADOZIONE

R.U.E.
Regolamento Urbanistico Edilizio

Variante n. 4

Valutazione Ambientale Strategica
Sintesi non tecnica

Sindaco Alessio Mammi

Assessore all'urbanistica Matteo Nasciuti

Dirigente 3° settore Uso e assetto del territorio
ing. Matteo Nasi

Responsabile del Servizio Urbanistica Territorio Ambiente
ing. Elisabetta Mattioli

Progettisti
Fabio Ceci (responsabile)
Maria Luisa Gozzi
Alex Massari

Provincia di Reggio Emilia
Regione Emilia Romagna

COMUNE DI SCANDIANO

(Provincia di REGGIO EMILIA)

4^ VARIANTE AL R.U.E.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

(LR 24/2017 ed ex Legge Rg. 24 Marzo 2000 n° 20 Art. 29)

ADOTTATA CON D.C.C. N° DEL

Valutazione Ambientale Strategica
e
Sintesi non tecnica

Sommario

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLE VARIANTI AL R.U.E. 3

SINTESI NON TECNICA DELLA VAS 15

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLE VARIANTI AL R.U.E.

La 4^ variante al RUE del Comune di Scandiano, che non introduce modifiche nelle scelte localizzative dello strumento urbanistico vigente, non determina incrementi di aree produttive e un limitato aumento del carico urbanistico residenziale.

Dal punto di vista tecnico si è valutata la coerenza con quanto sancito dalle leggi regionali e nazionali vigenti e con le finalità generali del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Il provvedimento di variante interessa nello specifico le seguenti modifiche:

- VARIANTE n° 1: apportare una variante normativa al fine di ripristinare il divieto di insediare industrie nocive di 1^ classe in tutte le zone produttive, reintroducendo un vincolo che era stato eliminato con la 2^ variante al RUE, e contemporaneamente consentire di realizzare stabilimenti con altezze maggiori rispetto agli attuali 10 m fino ad un massimo di 14 m.
- VARIANTE n° 2: delocalizzare parte della Superficie complessiva del PR18 (ex Fornace) in corrispondenza di un terreno ricompreso all'interno del tessuto residenziale consolidato localizzato nella frazione di Fellegara, da attuare tramite intervento diretto convenzionato o atto unilaterale d'obbligo e sottoscrizione di Accordo con i privati.

Come risulta dalla lettura dei successivi capitoli, si ritiene che il provvedimento in oggetto rientri all'interno di un discorso di generale sostenibilità ambientale e territoriale, in quanto non determina incrementi significativi degli impatti sui sistemi ambientali.

Le sensibilità considerate ai fini delle valutazioni comprendono i vincoli e le tutele messe a punto dal PTCP; tali sensibilità rappresentano anche parametro per valutazioni di coerenza interna del piano in variante.

Questa relazione costituisce il Rapporto Ambientale ed è stato predisposto ai sensi della LR 24/2017 e della L.R. n.9/2008, oltre che in stretta correlazione con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS e con quanto previsto dal Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.).

Le informazioni riportate riguardano la descrizione della variante, delle aree direttamente e potenzialmente coinvolte dall'attuazione, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione delle previsioni della Variante stessa.

Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e altri), la valutazione della Variante dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani (Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio), pertanto sarà necessario considerare la Valsat che è parte integrante dei vigenti PSC e RUE del Comune di Scandiano.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Dlgs 152/2006 (modificato dai Dlgs 4/2008 e 30/2009) recepisce la disposizione della Direttiva 2001/42/CE che richiede la valutazione ambientale "di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Nello specifico il Dlgs 152/2006 così recita testualmente:

"*la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile*." (art.4, comma 4);

la VAS "*riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale*" (art.6, comma 1) e va effettuata "*per tutti i piani e i programmi:*

- α) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

- β) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*." (art.6, comma 2);

"*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12*" (art. 6, comma 3).

La Regione Emilia-Romagna, per l'applicazione del Dlgs, ha dettato "disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" con la LR 9/2008, alle quali ha fatto seguito la Circolare 269360 del 12.11.2008 recante "*prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa A VAS, VIA e IPPC e del titolo I della LR. 13 giugno 2008, n. 9*".

Ulteriori precisazioni sono state introdotte dalla LR 6/2009, che ha sostituito integralmente l'art. 5 (valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani) della LR 20/2000, e dalla relativa Circolare illustrativa dell'1.2.2010

Per il comma 6 dell'art.19 della LR 24/2017, sono esclusi dalle procedure di valutazione "*le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, e che si limitino a introdurre:*

a) rettifiche degli errori materiali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta, di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale,

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, di opere già localizzate e valutate in piani vigenti o la reiterazione del vincolo espropriativo.

Il comma 7. dell'art.19 della LR 24/2017, prevede inoltre l'esclusione dalla valutazione "*degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, e i permessi di costruire convenzionati di cui all'articolo 11, comma 2*."

Alla luce di queste considerazioni, le modifiche al RUE vigente introdotte con la 4^ variante che si ritiene non comportino la necessità della valutazione ambientale sono quelle relative alla:

- VARIANTE n° 1: in quanto migliorativa rispetto alla vigente normativa poiché motivata dalla necessità di tutelare maggiormente e nel contempo migliorare complessivamente la qualità ambientale delle aree nelle quali sono insediate le attività produttive e le zone limitrofe alle stesse, prevedendo il divieto di insediare le industrie nocive di 1^ classe in tutto il territorio comunale.

  Per quanto poi concerne la possibilità di aumentare l'altezza dei fabbricati produttivi da 10 a 14 m., la variante ha l'obiettivo di limitare future richieste di ampliamento delle aree produttive e di conseguenza il consumo di suolo agricolo, pur nella visione programmatica di rafforzare le realtà imprenditoriali presenti nel territorio comunale e nel contempo incentivare l'insediamento di nuove aziende.

Si ritiene necessario redigere il documento di VAS per la variante:

- VARIANTE n° 2: che incrementa limitatamente il carico urbanistico residenziale nella frazione di Fellegara.

Questa relazione costituisce il Rapporto Ambientale previsto dal D. Lgs. 4/2008 ed è sviluppata in modo tale da fornire all'autorità competente gli elementi di valutazione necessari per esprimere il parere. Tali informazioni riguardano le caratteristiche della variante, delle aree direttamente e potenzialmente coinvolte dall'attuazione, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e le caratteristiche degli effetti attesi.

Il presente Rapporto Ambientale è redatto in riferimento a quanto richiesto dalla normativa in materia e comprende una descrizione delle Varianti e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione delle previsioni della Variante stessa.

RAPPORTO AMBIENTALE

La normativa vigente prevede che ogni piano o sua variante, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, prenda in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla VAS degli stessi.

Il Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del dlgs 152/2006, deve ricomprendere "*una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto*"; di seguito si riporta testualmente:

"1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."*

Facendo riferimento a questi criteri il Rapporto preliminare si articola nei seguenti punti:

1. Sintesi dei contenuti della Variante

2. Caratteristiche degli impatti.

Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni illustrative delle singole varianti.

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 2 FELLEGARA

Le modifiche apportate al vigente RUE

La variante interessa un ambito localizzato nella frazione di Fellegara e classificato per Mq 2.180 a “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” e per Mq 2.120 a “Verde attrezzato e a parco”.

La variante, oggetto di un Accordo ai sensi dell'art. 18 della LG.RG. 20/2000 sottoscritto con l'Amministrazione comunale, è motivata dalla necessità di trasferire 700 mq di superficie complessiva dall’ex PR18, ai sensi dell’art. 3.7 del PSC 0.1 “Indirizzi normativi”, con contestuale rinuncia da parte dei proponenti al trasferimento di 138 mq dall’ex PR20, già oggetto di delocalizzazione con la 1^ variante al PSC e relativa variante al RUE in itinere. Inoltre nell’Accordo ai sensi dell’art. 18 si richiede da parte dei soggetti attuatori la realizzazione di ulteriori 6 posti auto rispetto a quanto previsto dagli standard di legge poiché nell’intorno si ravvisa la carenza di parcheggi.

L'area edificabile attualmente ha una potenzialità edificatoria pari a 327 mq di Superficie complessiva (SF = mq 2.180 x 0.15 mq/mq) in quanto l'indice edificatorio del “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” è 0,15 mq/mq.

Con la variante si propone quindi un modesto incremento di SC (Mq 323 corrispondente ad un incremento di circa 3 alloggi teorici) derivante dalla differenza tra la capacità insediativa proposta (Mq 1.350) e dalla somma tra quella attuale dell’area (Mq 327) e quella trasferita dall’ex PR18 (Mq 700).

ESTRATTO TAV. RUE 3.2 vigente	ESTRATTO TAV. RUE 3.2 modificata
	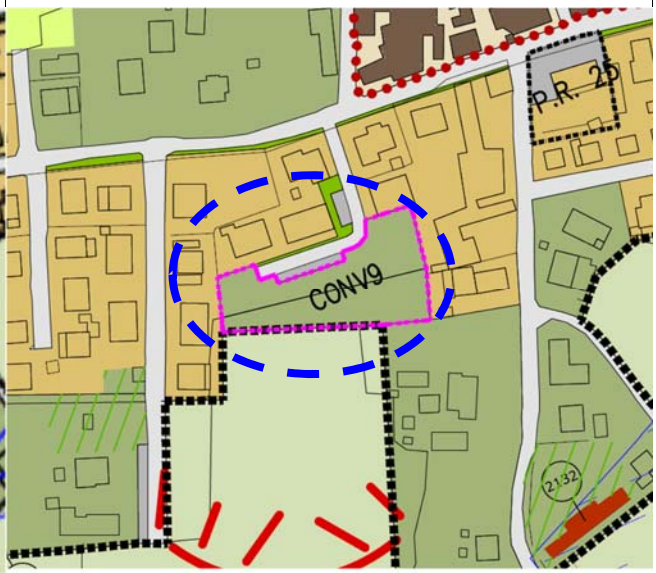

VERIFICA DI COERENZA CON I PIANI SOVRAORDINATI: L’area di variante, che ricade all'interno del Territorio Urbanizzato, non è interessata da vincoli sovraordinati, come risulta dagli estratti delle tavole delle tutele e dei vincoli sotto riportate. Nel merito della tavola a titolo “Tutela delle risorse storiche ed archeologiche” l’area di variante non è interessata da vincoli ed è ubicata in prossimità di un Nucleo storico inglobato nel tessuto edilizio recente (D) di cui all’art. 49 delle NA del PTCP.

ESTRATTO TAV. PSC 2.5a Carta unica delle tutele

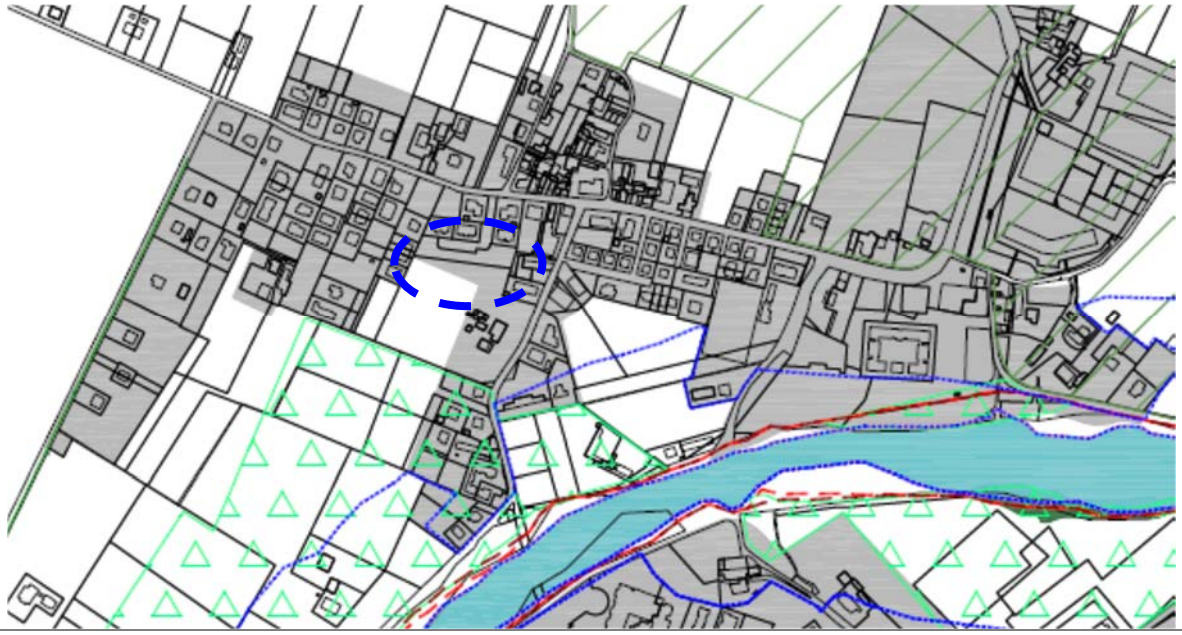

ESTRATTO TAV. RUE 3.8b Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

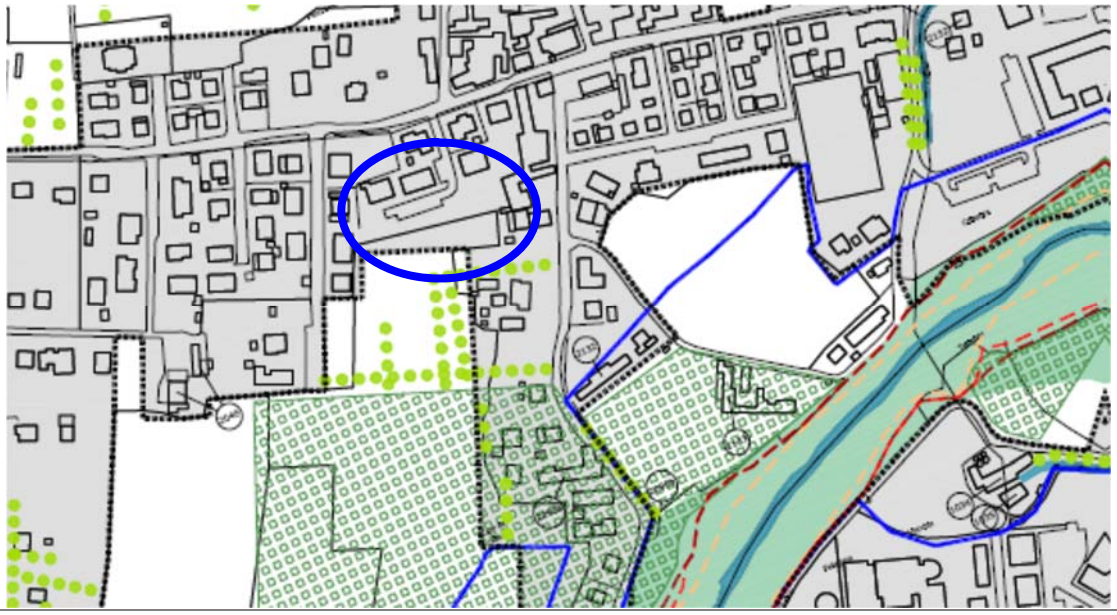

ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche

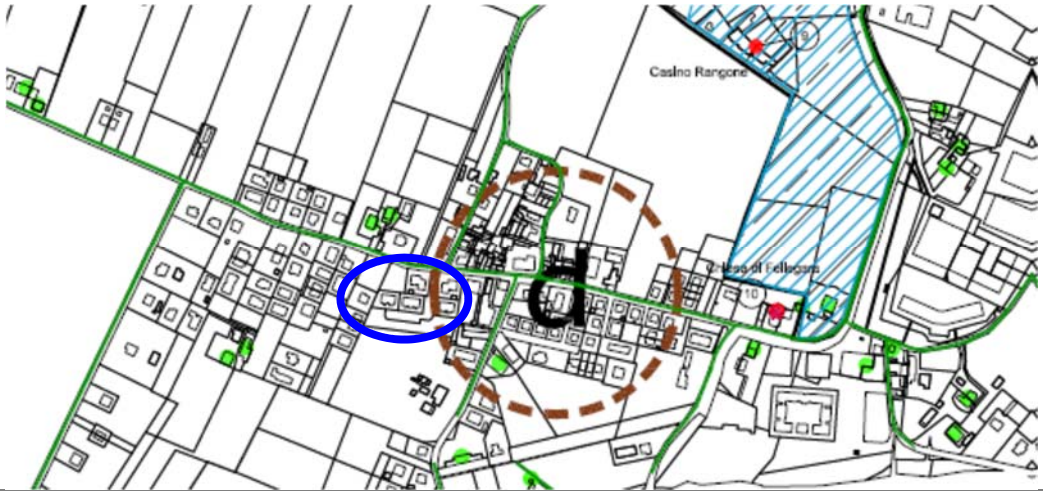

ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli
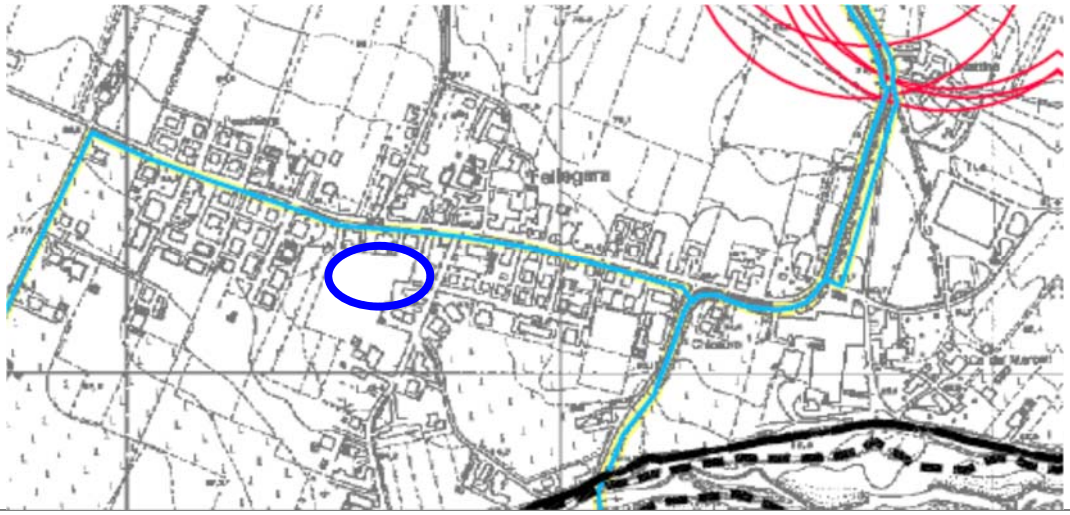

ANALISI DEI SISTEMI SENSIBILI E AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Componente ambientale	Valutazioni e azioni di mitigazione e compensazione:
1. aria	Le modifiche non comportano ricadute in termini di impatti sui fattori di inquinamento atmosferico. Si rileva in particolare che la Variante comporta la realizzazione di circa 3 alloggi teorici che dovranno essere realizzati secondo la vigente normativa che prevede: l'installazione di centrali termiche/caldaie ad alta efficienza energetica, impianti centralizzati o comunque a condensazione, privilegiando combustibili a basso impatto (metano) e/o impianti ad energia solare per il riscaldamento dell'acqua sanitaria ed impianti fotovoltaici, come previsto da normativa regionale in materia energetica. L'incremento è da ritenersi non significativo in termini di impatti sui fattori di inquinamento atmosferico, sia in relazione alle emissioni dovute al traffico indotto, sia in relazione alle emissioni per riscaldamento.
2. rumore	Le modifiche non comportano ricadute in termini di impatti sui fattori di inquinamento acustico in quanto si tratta di un limitato aumento del carico urbanistico, per la realizzazione di 3 alloggi teorici. Le ricadute in termini di inquinamento acustico (traffico veicolare indotto pari all'incremento di 1 auto per ciascun nuovo alloggio e emissioni sonore di disturbo prodotte) possono ritenersi trascurabili. Nella VAS di RUE sono inoltre state considerate le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
3. risorse idriche	Le modifiche non comportano ricadute in termini di fattori d'inquinamento idrico. In quanto il potenziale aumento della pressione su scarichi e depurazione non comporta interferenze significative sul sistema idrico e fognario atto a sostenere il limitato aumento determinato dalla realizzazione di 3 alloggi teorici. Nella VAS di RUE sono inoltre state considerate le norme sia per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa idrica, in termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei deflussi minimi nei corsi d'acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione alla disciplina e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al miglioramento e al risanamento della qualità biologica dei corpi d'acqua. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi di riutilizzo di acqua reflue depurate e in generale delle acque meteoriche per usi compatibili.
4. suolo e sottosuolo	La nuova edificazione dovrà sottostare al rispetto di quanto contenuto nello studio geologico-sismico allegato che nelle conclusioni dichiara: *<<omissis... lo studio si propone di fornire le necessarie indicazioni ed accorgimenti per mitigare il rischio e garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità; a verifica, in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche idrauliche del*

Componente ambientale	Valutazioni e azioni di mitigazione e compensazione:
	territorio viene restituita una valutazione della portata critica di progetto, da tenersi in debita considerazione nel calcolo delle strutture destinate alla laminazione delle portate meteoriche in uscita dal comparto. *Essendo presenti nei primi metri argille ad elevata componente organica, sensibili a forme di ritiro in concomitanza di stagioni, come le ultime estive, particolarmente siccitose, tenendo altresì presente che la falda può essere soggetta ad abbassamenti in questi periodi, condizione che ulteriormente incrementa questi effetti, è altresì consigliabile che non si proceda ad estese impermeabilizzazioni, consentendo pertanto una sufficiente permeabilità dell'area. In vicinanza dei fabbricati non dovranno inoltre essere messe a dimora piante a radice profonda idroesigenti, quali ad esempio aceri e betulle, alberi d'alto fusto in grado con i loro estesi apparati radicali di ulteriormente incrementare questi pericolosi fenomeni e contribuire ad innescare cedimenti di origine secondaria tali da compromettere nel tempo la staticità delle strutture in elevazione.* *Nel rispetto di quanto in precedenza esposto e delle disposizioni delle leggi vigenti, siano esse nazionali che regionali (D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni"), che prescrivono un'attenta verifica dell'idoneità delle strutture in funzione delle caratteristiche del primo sottosuolo e quindi un'analisi mirata per i singoli edifici, si attesta l'idoneità dell'area ai fini edilizi e si concede quindi parere geologico favorevole>>* Nella Vas di RUE, sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo e di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati.
5. biodiversità e paesaggio	La modifica non comporta interferenze significative con il paesaggio trattandosi di terreno circondato da un contesto residenziale di recente costruzione. L'area di Variante è inserita all'interno del Territorio Urbanizzato e già destinata alla realizzazione di una edificazione residenziale, pertanto il modesto incremento proposto è perfettamente coerente con le caratteristiche del paesaggio circostante.
6. consumi e rifiuti	Le modifiche non comportano ricadute in termini di consumi e rifiuti in quanto la Variante determina un limitato aumento del carico urbanistico, per un incremento teorico di persone insediabili pari a 6, quindi da ritenersi non particolarmente significativo in termini di aumento del volume dei consumi e dei rifiuti. Nella Vas di RUE sono state considerate le norme relative al contenimento della produzione di rifiuti e scarti, all'incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla regolamentazione delle attività di smaltimento.
7. energia ed effetto serra	Le modifiche non comportano particolari ricadute in termini di consumi energetici. Si rileva che l'incremento di 3 alloggi teorici è da ritenersi non significativo in termini di consumi energetici. Nella Vas di RUE sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi energetici, l'impiego di fonti rinnovabili di produzione dell'energia e del calore, la progettazione con tecniche di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la normativa che regolamenta la pianificazione comunale relativa all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
8. mobilità	Le modifiche non comportano interferenze significative con il sistema della mobilità. In particolare ipotizzando un incremento di 1 auto per alloggio, si può assumere un aumento del traffico veicolare leggero pari a 3 auto. Tale incremento è da ritenersi non significativo, anche in considerazione delle caratteristiche della viabilità di accesso, costituita dalla Strada Provinciale via delle Scuole, adeguata a supportare tale incremento. Inoltre nell'Accordo ai sensi dell'art. 18 si richiede da parte dei soggetti attuatori la realizzazione di ulteriori 6 posti auto rispetto a quanto previsto dagli standard di legge. Nella Vas di RUE sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di spostamento delle persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia al contenimento della mobilità urbana e all'impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in relazione alla qualità della vita in termini di sicurezza del sistema della mobilità e di

Componente ambientale	Valutazioni e azioni di mitigazione e compensazione:
	contenimento degli impatti ambientali indotti.
9. modelli insediativi	Le modifiche favoriscono il contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia sui sistemi naturali e ambientali. Dal comparto è facile accedere ai servizi e alle dotazioni territoriali della frazione
10. turismo	---
11. industria	---
12. agricoltura	---
13. radiazioni	L'area non è interessata dalla presenza di linee elettriche e quindi non è esposta a campi elettromagnetici.
14. monitoraggio	Si rimanda al monitoraggio del RUE uniformato a quello della Valsat del PSC per evitare la duplicazione degli atti

INTERVENTI AMBIENTALI GENERALI DA ATTUARE

Per quanto concerne gli aspetti geologico-ambientali, sismici ed idraulici in fase attuativa dovranno essere osservate le disposizioni contenute nell'elaborato del PSC 'G_4 Norme di difesa del suolo previste per le diverse classi di fattibilità geologica cartografate nella tavola 'G_4 All. 3 – Fattibilità geologica (scala 1:10.000)' e riportate nell'elaborato RUE 4.1 Rapporto ambientale – 'Allegato 2.C - Schede riassuntive delle principali criticità ambientali' e le eventuali prescrizioni riportate nelle relazioni geologico – sismiche.

In merito alla prevenzione e riduzione del rischio sismico dovranno essere utilizzati i dati conoscitivi e le elaborazioni dello studio di microzonazione sismica redatto successivamente alla approvazione del PSC e di prossimo recepimento nella variante al PSC in corso di elaborazione.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica delle varianti in esame rispetto alle eventuali condizioni di criticità idraulica del territorio, deve tenere conto dei seguenti strumenti cartografici e normativi:

- PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po);
- Piano di Emergenza provinciale – Rischio idraulico Ambito Fiume Po, approvato con D.C.P. n. 38 del 02/05/13;
- PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni, approvato con Del. n. 2 del 03/03/16);
- Disposizioni regionali inerenti l'attuazione del PGRA nel territorio regionale del distretto padano, approvato con D.G.R. 1300 del 01/08/16.

Nel PGRA il territorio del Bacino del Fiume Po viene suddiviso in 5 ambiti territoriali ciascuno dei quali di competenza degli enti proprietari e gestori di tali reticoli:

Per ciascun ambito territoriale vengono prodotte le relative mappe di pericolosità nelle quali è raffigurata l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali ed artificiali) con riferimento a 3 scenari di accadimento dell'evento alluvionale:

Nel DGR 1300/2016 vengono dettate, per ciascuna delle diverse aree di pericolosità (P1, P2, P3) individuate nel PGRA, le relative misure di riferimento per la riduzione del rischio idraulico.

RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE IN VARIANTE AL RUE DI SCANDIANO

Come si può desumere dalle cartografie del PGRA, il settore settentrionale del territorio comunale di Scandiano rientra nell'ambito P2, interessato da "alluvioni poco frequenti", per quanto riguarda il reticolo secondario di pianura (RSP).

Lo scenario di alluvione ipotizzato per tali aree è quello poco frequente (P2) con tempi di ritorno tra 100 e 200 anni:

Il PGRA prescrive che nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione di:

- misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Il DGR 1300/2016 stabilisce le successive indicazioni operative che devono essere considerate per il rilascio dei titoli edilizi relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:

- ristrutturazione edilizia;

- interventi di nuova costruzione;

- mutamento di destinazione d'uso con opere.

Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT, la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali. Nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o segnalazione certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, demandando alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio.

PGRA - Estratto Mappa della Pericolosità per il reticolo secondario di pianura

<u>Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture</u>:

1) la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;

2) é da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di auto/protezione, quali ad esempio:

- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;

- vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;

- gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;

- le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;

- le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc);

- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.

3) favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione

SINTESI NON TECNICA DELLA VAS

La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale è un documento previsto espressamente dalla normativa vigente (Direttiva CE 42/2001/Ce, Allegato I D.lgs 152/2006 , art. 9, comma 6, D.lgs 4/2008, art. 13, comma 5) ed è finalizzata a fornire una sintesi in termini semplici e facilmente comprensibili delle informazioni e delle valutazioni incluse nel Rapporto Ambientale.

Il presente documento costituisce la relazione di Sintesi non Tecnica della VAS di quanto previsto dalla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Scandiano, nel rispetto della pianificazione sovraordinata e in coerenza con quanto previsto da:

- LR 24/2017;

- Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS;

- Testo Unico in materia ambientale (DLgs. n.152/2006 e s.m.i.);

- L.R. n.9/2008.

La quarta revisione del R.U.E., che si propone all'adozione del Consiglio Comunale, discende principalmente dalla necessità di:

- VARIANTE n° 1: apportare una variante normativa al fine di ripristinare il divieto di insediare industrie nocive di 1^ classe in tutte le zone produttive, reintroducendo un vincolo che era stato eliminato con la 2^ variante al RUE, e contemporaneamente consentire di realizzare stabilimenti con altezze maggiori rispetto agli attuali 10 m fino ad un massimo di 14 m.
- VARIANTE n° 2: incrementare limitatamente il carico urbanistico residenziale nella frazione di Fellegara

Per il comma 6 dell'art.19 della LR 24/2017, sono esclusi dalle procedure di valutazione "*le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, e che si limitino a introdurre:*

a) rettifiche degli errori materiali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta, di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale,

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, di opere già localizzate e valutate in piani vigenti o la reiterazione del vincolo espropriativo.

Il comma 7. dell'art.19 della LR 24/2017, prevede inoltre l'esclusione dalla valutazione "*degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, e i permessi di costruire convenzionati di cui all'articolo 11, comma 2*."

Alla luce di queste considerazioni le modifiche al RUE vigente introdotte con la 4^ variante che si ritiene che non comportino la necessità della valutazione ambientale sono quelle inerenti la VARIANTE n° 1.

È quindi stato redatto il documento di VAS per la VARIANTE n° 2.

Il rapporto ambientale è stato strutturato, ispirandosi ai punti dell'allegato VI del D.Lgs. n. 4/2008 che puntualizzano i passaggi della Valutazione Ambientale Strategica, attraverso:

- l'analisi dello stato di fatto esplicitato con la descrizione dei contenuti del RUE;
- la verifica di coerenza con i piani sovraordinati;
- la descrizione delle varianti;

- verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili;
- indicazione delle condizioni di sostenibilità per la mitigazione e compensazione degli impatti.

I Sistemi Sensibili che possono risentire degli effetti delle varianti del piano sono stati raggruppati nelle seguenti categorie, coerenti per quanto riguarda la natura degli elementi afferenti oltre che coerenti per gli aspetti di analisi tecnica:

1. aria
2. rumore
3. risorse idriche
4. suolo e sottosuolo
5. biodiversità e paesaggio
6. consumi e rifiuti
7. energia ed effetto serra
8. mobilità
9. modelli insediativi
10. turismo
11. industria
12. agricoltura
13. radiazioni
14. monitoraggio

Nel rispetto del principio di “non duplicazione” delle procedure, introdotto dalla direttiva 42/2001/CE (art. 9) e ripreso dal Dlgs 4/2008 (art. 11 e 13) e dal LR 6/2009 (art 13), la valutazione della sostenibilità ambientale della variante al RUE in oggetto, tiene conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per il PSC e RUE vigenti.

Per le varianti ritenute potenzialmente impattanti si è implementata la scheda di sostenibilità che riporta il quadro sintetico delle valutazioni e delle azioni di mitigazione e compensazioni.

Il piano di monitoraggio della variante è quello già in uso all’Amministrazione comunale.

Per il principio, peraltro stabilito a livello comunitario, della “non duplicazione“ dei procedimenti, viene qui esplicitato l’ambito di influenza del Rapporto Ambientale che risulta circoscritto alle previsioni inserite nella Variante al RUE.

Vengono di conseguenza recepiti gli esiti delle valutazioni ambientali già operate in sede di elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica redatta in sede di approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio

Le matrici di valutazione dei potenziali effetti locali sull’ambiente e sul territorio, elaborate nelle schede riportate nella VAS della variante, evidenziano la sostenibilità delle trasformazioni urbanistico – edilizie proposte, trattandosi di interventi che non incidono in termini di dimensionamento, di carichi urbanistici aggiuntivi e di scelte localizzative.

Si riporta di seguito un estratto delle Tavole di RUE, in cui sono evidenziati gli ambiti di variante.

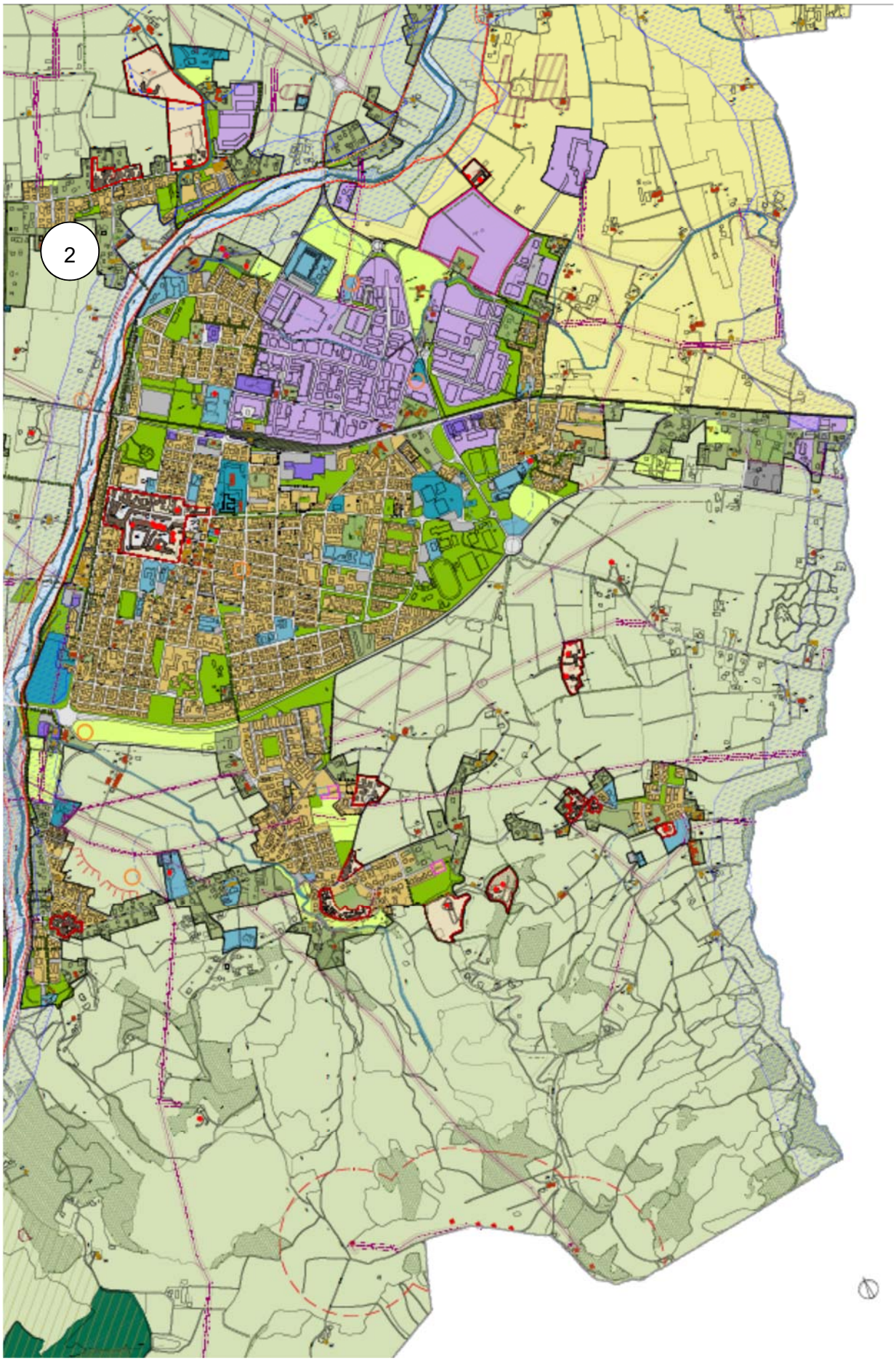
2